



ASDI *(Assegno di disoccupazione)*

OPERATIVITA' e DESTINATARI

L'Assegno di disoccupazione, ASDI, è una provvidenza economica a carattere assistenziale che opera a decorrere dal 1° maggio 2015 in via sperimentale, volta a fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpl che abbiano interamente fruito di questa indennità per la durata massima spettante e siano ancora privi di occupazione e in una condizione economica di bisogno.

Nota bene: *L'ASDI non spetta a coloro che hanno ottenuto l'anticipazione della Naspi. Sono altresì esclusi dal beneficio i lavoratori, i cui rapporti di lavoro sono cessati entro il 30 aprile 2015 che pertanto ricadono sotto la tutela della Aspi/MiniAspi.*

REQUISITI

E' richiesta la **presenza congiunta** dei seguenti requisiti:

- **aver fruito della NASpl per la sua durata massima** (*il richiedente non deve essere decaduto dalla NASpl prima del termine naturale di durata della stessa*). L'Inps ha precisato che anche coloro che hanno usufruito della NASpl oltre il termine del 31 dicembre 2015 possono beneficiare della ASDI;
- **permanenza dello stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpl** (*lo status di disoccupazione si conserva anche nel caso il percettore di ASDI svolga attività lavorativa da cui deriva un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale: € 8.000 lavoro subordinato/parasubordinato; 4.800 € lavoro autonomo/impresa individuale*);
- **essere in condizione economica di bisogno** (*possedere una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000*).

Nota bene: *ai fini della richiesta di nuove prestazioni, la validità di ogni Dichiarazione Sostitutiva Unica è limitata al 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ASDI, anche nel caso in cui il beneficio sia già stato concesso prima del 15 gennaio, ai fini del mantenimento dell'ASDI è necessario aggiornare entro il 31 gennaio dell'anno di percezione della prestazione la Dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE; in mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso.*

Oltre ai requisiti di cui sopra, nel primo anno di applicazione di questa misura, **sarà data priorità ai lavoratori che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:**

- appartenere, al termine del periodo di fruizione della NASpl, ad nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18;
- avere una età di almeno **55 anni** e non avere ancora maturato i requisiti di pensione di vecchiaia o anticipata.

ULTERIORI CONDIZIONI

L'erogazione della ASDI è condizionata alla:

- non fruizione di ASDI per periodi pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- sottoscrizione di un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal Centro per l'impiego di residenza del richiedente l'assegno che dovrà contenere specifici impegni a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e ad accettare congrue offerte di lavoro. La sottoscrizione del patto è anche necessaria per il mantenimento dello status di disoccupazione.

Nota bene: se il lavoratore ha precedentemente sottoscritto un progetto di presa in carico nel periodo di fruizione della NASpi, può farlo valere come progetto personalizzato, presentando una dichiarazione al momento di richiesta dell'ASDI.

BASE DI CALCOLO E IMPORTO

L'importo dell'assegno è pari al 75% dell'ultima indennità NASpi percepita e, in ogni caso, non potrà superare l'ammontare dell'assegno sociale (per il 2015 pari a € 448,52 mensili).

L'Inps ha precisato che qualora l'importo dell'ultima indennità NASpi percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l'importo dell'ASDI dovrà essere riferito a quello precedente detta decurtazione.

Sono tuttavia previsti degli incrementi basati sui carichi familiari nella seguente misura:

- € 89,7 per nucleo familiare con 1 figlio a carico (ASDI massima sale a 538,22 euro);
- € 116,6 per 2 figli a carico (ASDI massima che sale a 565,12 euro);
- € 140,8 per 3 figli a carico (ASDI massima che sale a 589,32 euro);
- €163,82 per 4 o più figli a carico (ASDI massima che sale a 612,34 euro).

Per effetto degli incrementi per carichi di famiglia l'ASDI non può essere superiore al 75% dell'ultima NASpi percepita comprensiva degli importi a titolo di Anf e comunque non inferiore al beneficio mensile attribuiti mediante la Carta acquisti sperimentale i cui importi sono riportati nella tabella sottostante.

	AMMONTARE DEL BENEFICIO MENSILE
2 membri	€ 231
3 membri	€ 281
4 membri	€ 331
5 o più membri	€ 404

Gli incrementi per carichi familiari sono indicizzati annualmente in misura pari alla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'AGO.

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di ASDI va effettuata all'INPS in via telematica a partire dal **primo giorno successivo** al termine del periodo di fruizione della NASpl ed entro **il termine di decadenza di 30 giorni**.

Nota bene: Nella circolare Inps n. 47 viene precisato che qualora la durata della NASpl sia molto breve e la sua definizione intervenga dopo il periodo teorico di fruizione, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla data di definizione della domanda di NASpl. Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpl.

Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpl per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l'1.5.2015 e il 3 marzo 2016 (data di pubblicazione sul sito internet dell'INPS della circolare n. 47) per i quali quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il termine perentorio per la presentazione delle domande scadrà decorsi 30 giorni dal 3 marzo 2016, data di pubblicazione della circolare Inps n.47.

Le domande verranno accettate dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento risorse.

Al fine dell'erogazione del beneficio il lavoratore deve avere sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico presso il Servizio competente per l'impiego di residenza del lavoratore ovvero essersi recato al Centro per l'impiego per la sottoscrizione del progetto personalizzato. Sarà poi il Centro per l'impiego a trasmettere all'INPS le informazioni riguardanti gli eventi che sono o propedeutici all'accoglimento di una domanda di erogazione del sussidio (sottoscrizione del progetto personalizzato) o informativi sulla perdita dei requisiti per la fruizione del sussidio (fatto sanzionabile).

LA DURATA e PAGAMENTO

L'assegno di disoccupazione ASDI è **erogato mensilmente**, a partire dal giorno di accettazione della domanda, e **decorre dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpl, per una durata massima di 6 mesi**.

Qualora il lavoratore abbia già usufruito dell'ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della Naspi, l'ASDI è erogata per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI fruita in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 mesi e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della Naspi.

Il pagamento del sussidio avverrà attraverso strumenti di pagamento elettronico.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA e ANF

L'erogazione dell'ASDI anticipata non dà diritto nè all'accredito della contribuzione figurativa né all'Anf.

DECADENZA

- perdita dello stato di disoccupazione;
- venir meno della condizione di povertà;
- mancata presentazione della domanda di ASDI entro 30 giorni dal termine del periodo di fruizione della NASpl;
- reiterata mancata partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa/percorsi di riqualificazione professionale o accettazione di un offerta congrua di lavoro senza che vi siano giustificati motivi;
- inizio nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato senza aver comunicato all'Inps - entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro - il reddito annuo previsto;
- nuova attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver comunicato all'Inps - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il reddito annuo previsto;

- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato o assegno sociale;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ASDI.

CUMULABILITA'/SOSPENSIONE/DECADENZA IN CASO DI LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO O DI IMPRESA INDIVIDUALE

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ASDI instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale/parasubordinata è soggetto ai limiti di compatibilità e agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Sarà necessario inoltre verificare il requisito della condizione economica di bisogno con l'aggiornamento dell'ISEE sulla base del nuovo reddito percepito.

Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato:

- se il reddito che si prevede è superiore a euro 8.000 (reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato e che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R) l'ASDI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro che però non deve essere superiore a 6 mesi. Nel caso, invece, la durata supera i 6 mesi si decade dalla ASDI;
- se il reddito che si prevede realizzare è pari o inferiore a euro 8.000 l'ASDI continua ad essere corrisposta anche se la durata del rapporto sia superiore a 6 mesi ma sarà ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto;

L'interessato ha comunque l'obbligo di comunicare all'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo presunto. La mancata comunicazione del reddito entro il termine dei 30 giorni produce: la sospensione d'ufficio della ASDI nel caso il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi; la decadenza della ASDI laddove il rapporto sia di durata superiore o a tempo indeterminato.

Nuova occupazione con contratto di lavoro autonomo

L'ASDI è compatibile con lo svolgimento di attività autonomo/impresa individuale e parasubordinata purché il reddito annuo derivante da dette attività lavorativa:

- sia inferiore a euro 4.800 in caso di lavoro autonomo/impresa individuale (reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato e che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R) nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale.
- non superi euro 8.000 (reddito che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato e che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U.I.R) in caso di attività "parasubordinata".

Nei casi sopra indicati l'interessato ha l'obbligo di comunicare all'Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa il reddito annuo presunto e l'ASDI gli sarà ridotta nella misura dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nota bene: Le comunicazioni di inizio attività lavorativa subordinata/autonoma/impresa individuale devono essere rese, nei medesimi termini decadenziali, anche nel caso l'attività lavorativa sia avviata da altri componenti il nucleo familiare.

Fermo restando i limiti di compatibilità per l'istaurazione dei un nuovo rapporto di lavoro (€ 8.000/€ 4.800) il reddito comunicato all'Inps è utilizzato ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno. Esclusivamente a tal fine, il valore ISEE per il diritto all'ASDI (€ 5.000) è aggiornato dall'Inps sostituendo il reddito annuo previsto oggetto della comunicazione a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.